

REGOLAMENTO (CEE) N. 4174/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, delle sottovoci 0802 21 00 e 0802 22 00 della nomenclatura combinata, originarie della Turchia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia ⁽¹⁾, prevede all'allegato che le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire per il 1988 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione della Grecia, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia, originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia ⁽²⁾; che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia ⁽³⁾; che il contingente in questione si applica dunque alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1980;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, la quale risponde, ad un tempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri; che, per contemplare al tempo stesso normative comunitarie specifiche, detta nomenclatura è stata ampliata con l'elaborazione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata ed eventualmente i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota di dazio prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale di cui trattasi;

considerando che, in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione, in provenienza dalla Turchia, negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1984, 1985 e 1986 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità della stessa provenienza, le percentuali indicate nella tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1984, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.